DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 6

Piano di automazione delle procedure

Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano generale degli interventi per il perfezionamento e il completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri di competenza dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, nell'ambito delle compatibilita' con il Sistema informativo previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa convenzione di applicazione, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, e determinano le risorse occorrenti, per ciascun anno, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Dell'adozione del piano generale, dei piani di esecuzione e dei relativi contratti, e' informata l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Versione in vigore dal 18 gennaio 1996, non più in vigore dal 19 marzo 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22
Capo	II — Disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-politica-dell-immigrazione-e-per/art-6-piano-di-automazione-delle-procedure/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it